

BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2024

FAQ

26.03.2024

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELL'IMPRESA

1. Gli alberghi/hotel che sono in possesso del riconoscimento come negozi storici possono partecipare al bando?

R: Il bando è rivolto alle imprese iscritte nell'elenco regionale delle attività storiche e di tradizione di cui all'art. 148 ter della legge regionale 6/2010 per gli investimenti relativi all'attività oggetto del riconoscimento

2. Nel caso di impresa che ha presentato richiesta di riconoscimento di attività storica ma che non è ancora inserita nell'elenco Regionale delle attività storiche, può partecipare al Bando?

R: No, il bando è rivolto alle imprese iscritte nell'elenco regionale delle attività storiche e di tradizione di cui all'art. 148 ter della legge regionale 6/2010. Tale requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda

3. Avendo già partecipato al bando imprese storiche 2020 e avendo ricevuto il contributo a fondo perduto, è possibile partecipare al bando 2024?

R: Non vi sono restrizioni per la presentazione della domanda per un nuovo progetto da parte delle imprese che hanno beneficiato del contributo a valere sull'edizione 2020

4. Un negozio storico iscritto nell'elenco regionale intende cambiare sede all'interno dello stesso comune, mantenendo i requisiti per l'iscrizione all'elenco. Il progetto d'investimento che l'impresa intende presentare a valere sul Bando verterà su una serie di interventi da realizzare nella nuova sede. In domanda verrebbe indicata come sede dell'investimento la sede operativa attuale in quanto la nuova sede potrà essere attivata solo dopo aver concluso i lavori di ristrutturazione. È possibile presentare domanda descrivendo il progetto da realizzare nella futura sede?

R: Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso l'unità locale riconosciuta e iscritta nell'elenco regionale delle attività storiche e di tradizione. Come indicato nel bando al punto B.2, eventuali variazioni contemplate e consentite dai Criteri e modalità per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione (di cui alla D.g.r. 15 dicembre 2021 - n. XI/5695 ai sensi della l.r. 6/2010) riguardanti la localizzazione dell'unità locale riconosciuta (es. spostamento in altro indirizzo o numero civico) e/o l'impresa (es. variazione natura giuridica/denominazione/codice fiscale/compagine societaria) come desumibili dalla visura camerale, devono essere comunicate agli uffici regionali competenti tramite apposita procedura online per verifica del mantenimento dei requisiti prima della presentazione della domanda di contributo, pena la decadenza della domanda stessa. L'ammissione della domanda e l'eventuale concessione del contributo è subordinata all'esito di tale istruttoria.

Eventuali variazioni subentrate successivamente alla presentazione della domanda di contributo e/o alla concessione del contributo stesso, dovranno essere tempestivamente comunicate ai competenti uffici regionali tramite apposita procedura online per verifica del mantenimento dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento, ed a Unioncamere Lombardia che provvederà ad eseguire un'istruttoria formale integrativa. L'esito negativo di tale istruttoria per il venir meno dei requisiti di ammissibilità riscontrati in fase di domanda, comporterà la non ammissione della domanda stessa o la decadenza e conseguente revoca dal contributo concesso. È pertanto responsabilità del richiedente procedere per tempo alla richiesta delle necessarie variazioni.

5. Per il magazzino, sede distaccata dal negozio sede storica, che non è inserito come indirizzo nell'albo di regione Lombardia, è possibile fare richiesta di contributo? Eventualmente è possibile iscriverla e poi fare richiesta su questo locale che fa parte dell'attività?

R: No, gli interventi devono essere realizzati unicamente presso l'unità locale riconosciuta e iscritta nell'elenco regionale delle attività storiche e di tradizione.

R: No, il bando è rivolto alle imprese iscritte nell'elenco regionale delle attività storiche e di tradizione di cui all'art. 148 ter della legge regionale 6/2010. Tale requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda

6. In merito ad una attività storica di ristorante e hotel, è ammissibile l'installazione di un impianto fotovoltaico che viene utilizzato sia per la parte ristorativa che per quella ricettiva?

R: Sì, se riconducibile la spesa in quota parte. Tale ripartizione deve essere documentata e quantificata in sede di domanda e di rendicontazione a seguito di concessione. In ogni caso la spesa per essere ammissibile deve essere sostenuta interamente.

7. L'impresa è inserita nell'elenco delle attività storiche, ma ha di recente cambiato nome per subentro nell'attività di un familiare come titolare. L'attività mantiene ancora i requisiti di attività storica?

R: si rimanda alla FAQ n. 4

8. Una società ha richiesto il riconoscimento come ristorante storico, può presentare richiesta di contributo indicando spese relative all'albergo che si trova presso la medesima unità locale?

R: No, gli investimenti devono essere relativi all'attività oggetto del riconoscimento

9. Un albergo ha richiesto qualche settimana fa il riconoscimento strutture ricettive storiche e di qualità, può presentare la richiesta di contributo come da oggetto?

R: No. Il bando è rivolto alle imprese iscritte nell'elenco regionale delle attività storiche e di tradizione di cui all'art. 148 ter della legge regionale 6/2010. Tale requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda

10. L'impresa dovrà riqualificare i locali ove si svolge l'attività. Parte dei lavori riguarderanno i locali riconosciuti, un'altra in una unità locale attigua in affitto, che verrà unita alla prima. Le spese relative a quest'ultima sono ammissibili?

R: Si rimanda alla FAQ n. 4

11. L'impresa che aveva presentato domanda nell'edizione del bando 2022, vedendo assegnato contributo, ma ha poi deciso di rinunciare, può presentare domanda?

R: Sì, può presentare domanda

SPESE AMMISSIBILI

12. I rifacimento del tetto, non condominiale, del punto vendita sede operativa di un'impresa storica riconosciuta può essere ammissibile come spesa per opere murarie nell'ambito della riqualificazione dell'unità locale?

R: Sono ammissibili le spese riconducibili al punto B.3 del bando per interventi di cui al punto B.2 riferiti esclusivamente all'attività oggetto di riconoscimento. In ogni caso, l'investimento dovrà essere contestualizzato in un progetto che verrà valutato nel suo complesso sulla base dei criteri riportati nel bando

13. Tra gli interventi innovativi di efficientamento energetico, rientra anche l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici con tutte le opere edili ed impiantistiche correlate?

R: Si rimanda alla FAQ n. 12

14. Le spese relative ad un potenziamento di impianto fotovoltaico già esistente potrebbero rientrare negli interventi agevolabili dal bando?

R: Si rimanda alla FAQ n. 12

15. La sostituzione di insegne può rientrare nella voce a) allestimenti, attrezzature, arredi funzionali alla riqualificazione dell'unità locale?

R: La spesa è ammissibile nel rispetto degli obblighi previsti dall'ottenuto riconoscimento ai sensi della DGR 5695/21

16. Un automezzo per consegne a domicilio è una spesa ammissibile?

R: No, i veicoli non sono ammessi

17. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a. Realizzazione di un sito e-commerce, su dominio di proprietà dell'impresa**
- b. Rifacimento di un sito internet aziendale**
- c. Acquisto di distributore di sigarette con impianto di videosorveglianza integrato, per negozio storico con attività di edicola e insegna "Tabaccheria"**

R: Si rimanda alla FAQ n. 12

18. Tra le spese ammissibili possono rientrare quelle di seguito elencate:

- a. la posa di nuovo pavimento in tutti gli spazi dell'attività commerciale dedicati alla vendita**
- b. il rifacimento di nuova insegna usurata dal tempo**
- c. le tinteggiature e il ripristino delle pareti esterne dell'attività commerciale**
- d. la sostituzione di illuminazione tradizione nello specifico sostituzione di corpi illuminanti ad incandescenza con corpi illuminanti a basso consumo (LED) che non prevedono il rifacimento dell'impianto elettrico**
- e. complementi d'arredo (es. tazzine, piatti e tendaggi d'interno)**
- f. ombrelloni per il patio esterno**
- g. sostituzione degli arredi**
- h. carrelli elevatori e transpallet necessari ad ottimizzare il processo di stoccaggio**

R: Si rimanda alla FAQ n. 12

19. Il restauro degli arredi "storici" (es. poltrone) è ammissibile?

R: La spesa è ammissibile nel rispetto degli obblighi previsti dall'ottenuto riconoscimento ai sensi della DGR 5695/21

20. L'installazione di luci di emergenza può rientrare tra gli interventi di rifacimento di impianti di sicurezza?

R: No, se riferibili a dispositivi di sicurezza dei luoghi di lavoro a norma di legge.

AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

21. "Le spese dovranno essere fatturate (fa fede la data di emissione della fattura) a partire dalla data di pubblicazione della d.g.r. "Approvazione dei criteri attuativi per il bando Imprese storiche verso il futuro 2024" vuol dire dal 26 febbraio 2024?"

R: Dal 4 marzo 2024, data di pubblicazione della dgr di approvazione dei criteri, come indicato nel bando

22. Per un intervento per cui è stata emessa e pagata una fattura a fine 2023 esclusivamente per l'IVA mentre le fatture relative al costo del bene verranno emesse e pagate successivamente, è possibile partecipare al bando?

R: No, le fatture devono essere interamente fatturate e pagate nel periodo di validità del bando

23. Per le fatture emesse dal 04 marzo 2024 ma prima della concessione del contributo e che quindi non riportano il CUP, cosa occorre fare?

R: come indicato al punto C.4 del bando, nel caso di fatture relative a spese sostenute prima della concessione o sostenute nei confronti di fornitori che non siano stabiliti nel territorio dello Stato italiano, il Soggetto beneficiario deve riportare il codice CUP nella quietanza di pagamento (se successiva alla comunicazione del CUP) oppure deve provvedere ad un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019. L'integrazione elettronica è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate con "Tipo-Documento" "TD20":

- nella sezione "Dati del cedente/prestatore" vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura corretta;
- nella sezione "Dati del cessionario/committente" vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento;
- nella sezione "Soggetto Emittente" va utilizzato il codice "CC" (cessionario/committente).

Tale documento deve contenere sia i dati necessari per l'integrazione (dicitura bando e Codice CUP) sia gli estremi della fattura a cui si riferisce. In fase di rendicontazione, deve essere allegato oltre alla fattura anche il documento integrativo trasmesso allo SDI.

24. I lavori possono essere fatturati in acconti fino al saldo finale se il tutto avviene nell'intervallo di tempo sopra citato oppure deve esserci un'unica fattura totale?

R: Non è rilevante in quante tranche viene fatturato/pagato un bene purchè la fatturazione e il pagamento siano relative all'intero valore del bene stesso e avvengano nel periodo di validità del bando. Non sono ammessi pagamenti parziali ovvero solo acconti o saldi.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

25. Come si colloca in graduatoria un'impresa già beneficiaria sull'edizione 2022?

R: Le imprese che hanno ricevuto il contributo con l'edizione 2022 del bando, in possesso dei requisiti di ammissibilità e che abbiano ottenuto una valutazione uguale o superiore a 60 punti, si posiziona alla fine della graduatoria dopo tutte le imprese che non hanno beneficiato del contributo nel 2022.